



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Piazza Italia n° 4 – CAP 27100 Pavia (PV) - Codice Ipa: uluxa_ud

Oggetto: Secondo turno di nomine a tempo determinato per il personale docente - anno scolastico 2025/26.

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, con la quale il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina, per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, le "Procedure di aggiornamento, delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito, Direzione generale del personale scolastico, MPIAODGPER n. 157048 del 9/07/2025, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia prot. AOOUSPPV R.U. 4378 del 21/08/2025, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle definitive Graduatorie Provinciali per le Supplenze di ogni ordine e grado, di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, relative alla provincia di Pavia per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTI i posti disponibili per le nomine a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, pubblicati con nota USTPV n° 4791 del 10/09/2025;

VISTE le domande di supplenza, presentate on-line dagli aspiranti e le preferenze di sede espresse dai candidati convocati;

EFFETTUATE le verifiche preliminari in ordine alla possibilità di stipulare supplenze da parte dei candidati;

EFFETTUATE le necessarie verifiche preliminari, relative alla sussistenza del diritto alla riserva del posto e/o alla priorità nella scelta della sede, secondo le normative vigenti, in capo ai candidati che hanno chiesto di usufruire di tali diritti;

VISTI i contingenti massimi dei posti riservati alle categorie protette, di cui alla Legge n° 68/1999,

al D.Lgs. n° 66/2010 art. 1014 e 678 e al D.L. n° 44/2023, art. 1, comma 9 bis, per ogni tipologia di posto/classe di concorso;

VISTO il diritto di completamento orario dei supplenti nominati al primo turno di nomina su spezzoni orari in assenza di posti interi disponibili;

DISPONE

Articolo 1

La pubblicazione dell'allegato elenco, contenente **l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato** per l'anno scolastico 2025/2026 di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b), dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024, con l'indicazione delle **sedi assegnate**.

I docenti destinatari di nomina di cui agli allegati elenchi, ivi compresi i docenti ai quali è stata conferita un'ulteriore supplenza per diritto al completamento orario, sono tenuti ad assumere servizio l'11 settembre 2025.

In caso di oggettive difficoltà ed esclusivamente previo contatto con il dirigente scolastico della sede di assegnazione, i supplenti nominati potranno assumere servizio entro 48 ore dalla presente nomina.

Sono fatti salvi i casi di differimento della presa di servizio contemplati dalla legge, che il docente interessato dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla scuola di assegnazione.

Si precisa che nel bollettino pubblicato, per motivi di privacy, non sono indicati i titoli di riserva o di precedenza dei singoli docenti. Per finalità di trasparenza, si rende, tuttavia, noto che il numero di candidati nominati grazie al titolo di riserva è pari a:

- 1 su A046 ultimo nominato per diritto di graduatoria pos. 4 F2

A norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all'adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all'assunzione, ivi compreso l'invio del contratto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno i controlli previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 12, comma 11, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, gli aspiranti che rinunciano all'assegnazione della supplenza conferita o che non assumono servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GPS anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo, per l'anno scolastico di riferimento.

In base all'art. 14, comma 1, lettera a) dell'O.M. n. 88/2024 "la **rinuncia**, prevista all'articolo 12, comma 11, all'assegnazione della supplenza o la **mancata assunzione di servizio** entro il termine assegnato dall'Amministrazione comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze** di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento**".

Inoltre, l'art. 14, comma 1, lettera b) dell'O.M. n° 88/2024 stabilisce che "**l'abbandono del servizio** comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze** di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso/tipologie di posto** di ogni grado di istruzione **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime**".

Articolo 3

Come previsto dall'art. 12, comma 10, O.M. n. 88/2024, l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Le disponibilità successive che si determineranno, anche per effetto di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento.

I dirigenti scolastici sono pregati di comunicare tempestivamente a questo Ufficio l'eventuale mancata assunzione di servizio del personale di cui all'allegato elenco.

Articolo 4

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Yuri Coppi

Allegato:

- BOLLETTINO_TOTALENOMINE_PRIVACY